



Comune di SAN GIORGIO P.NO

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio SUAP Tributi e Catasto Unione Valnure e Valchero

REGOLAMENTO

PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTI ESECUTIVI

INDICE

Articolo 1 Oggetto del Regolamento	pag. 3
Articolo 2 Oggetto della definizione agevolata	pag. 3
Articolo 3 Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	pag. 4
Articolo 4 Effetti della definizione agevolata	pag. 4
Articolo 5 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	pag. 5
Articolo 6 Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	pag. 5
Articolo 7 Procedure cautelari ed esecutive in corso	pag. 5
Articolo 8 Rinuncia al contenzioso pendente	pag. 6
Articolo 9 Entrata in vigore	pag. 6

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis* del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti contenuti:

- in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse entro il 30 giugno 2022;
- in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022;
- in carichi affidati al concessionario della riscossione alla data del 30 giugno 2022;

possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.

2. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

5. Il Concessionario/Affidatario su istanza del contribuente da presentarsi entro il **30 settembre 2023** comunica, nei **successivi 15 giorni** dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del contribuente che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3

Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il contribuente manifesta al Concessionario/Affidatario la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **31 ottobre 2023** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica messa a disposizione sul sito internet dell'Unione Valnure Valchero nel termine di **15 giorni** dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il contribuente indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Concessionario/Affidatario entro il **31 gennaio 2024**, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) per importi pari o inferiori a € 500,00: versamento unico entro il **28 febbraio 2024**;
- b) per importi da € 501,00 a € 1.000,00: versamento nel numero massimo di due rate mensili di pari importo, la prima con scadenza il **28 febbraio 2024**;
- c) per importi da € 1.001,00 a € 5.000,00: versamento nel numero massimo di sei rate mensili di pari importo, la prima con scadenza il **28 febbraio 2024**;
- d) Per importi superiori a € 5.001,00: versamento nel numero massimo di diciotto rate mensili di pari importo, la prima con scadenza il **28 febbraio 2024**;
- e) esclusione della compensazione con crediti tributari del contribuente.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero al tasso del 2 per cento annuo, in analogia con la definizione agevolata nazionale.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Concessionario/Affidatario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4

Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso,

relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

3. Nel caso in cui il contribuente, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.

4. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 5

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7

Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Concessionario/Affidatario relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8

Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare, con compensazione delle spese di lite, agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

.